

Prot. n. 1364.21/A

Inoltrata a mezzo posta elettronica

Palermo, 17 agosto '21

Al Sig. Provveditore dell'Amministrazione
Penitenziari della Regione Sicilia
dott.ssa Cinzia CALANDRINO
PALERMO

E, p.c.: Al Sig. Direttore Generale del Personale e delle Risorse
dott. Massimo PARISI
ROMA

Al Sig. Direttore dell'Ufficio IV - Relazioni Sindacali
dott.ssa Ida DEL GROSSO
ROMA

Ai Sigg. Direttori degli Istituti Penitenziari della Regione Sicilia
LORO SEDI

Al Sig. Direttore della S.F.A.P.
dott.ssa Letizia BELLELLI
SAN PIETRO CLARENZA

Al Presidente U.S.P.P.
dott. Giuseppe MORETTI
ROMA

Ai Vice Segretari Regionali U.S.P.P.
LORO SEDI

Ai Segretari Provinciali U.S.P.P.
LORO SEDI

Ai Segretari Locali U.S.P.P.
LORO SEDI

Oggetto: fruizione congedo straordinario speciale di trasferimento. D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 - art. 15

Egregio Sig. Provveditore,

come noto, l'istituto del congedo straordinario per trasferimento è stato introdotto, per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, dall'art. 15, co. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395. Trattasi, dunque, di una norma pattizia che sin dalla sua genesi non ha certo avuto carattere limitativo e, soprattutto, non è legata ad esigenze di trasloco quanto semplicemente a generiche esigenze riorganizzative, come dimostrano diverse sentenze intervenute nel tempo. Ad esempio si può citare il TAR Campania, espressosi nel 2001, sul ricorso 3721/2001, che evidenzia come tale limitativa interpretazione, non viene nemmeno presa in considerazione e si muove invece nell'indirizzo opposto; così come confermato dal Consiglio di Stato con la sentenza 297/2007 del 28.11.2006. Tutte pronunce che depongono verso una sorta di "concessione", a prescindere dal tenore delle motivazioni. Appare, quindi, evidente come l'articolo 15 del D.P.R. 395/1995 **non vincola la concessione del congedo straordinario per trasferimento ad una distanza minima tra sedi di servizio, ma subordina il beneficio alla sussistenza di esigenze di riorganizzazione familiare**. La rappresentazione di tali esigenze, in altri termini, può coincidere con qualsiasi esigenza legata alla riorganizzazione della vita familiare, compreso l'espletamento di pratiche amministrative di qualsiasi genere e l'iscrizione o l'accompagnamento dei figli e quant'altro abbia modificato la situazione familiare, prima del trasferimento in altra sede. Ma, soprattutto, la stessa norma istitutiva, affermando testualmente che l'Amministrazione lo «concede» e non che «può concederlo», esclude di fatto ogni discrezionalità.

Infatti, occorre ribadire come, alla base della succitata norma, vi sia la necessità di soddisfacimento, da parte del dipendente, delle esigenze di riorganizzare la propria vita.

Giova precisare, inoltre, che il congedo straordinario in argomento risulta essere un congedo straordinario "speciale", secondo l'accezione di cui all'art. 15 del D.P.R. 395/95, in quanto tale in esubero rispetto al previsto limite annuo di 45 giorni. Per tale motivo, **le istanze devono essere motivate**, al fine di consentire all'Amministrazione di valutare le esigenze di cui all'art. 15 del D.P.R. 395/95. La casistica delle circostanze per le quali tale forma di congedo è applicabile, e per le quali è irrilevante il trasferimento in altra sede della stessa città, è varia, e non può limitarsi al semplice trasloco di masserizie: se, infatti, tale beneficio riguarda **il dipendente che in occasione del trasferimento debba provvedere al trasporto di masserizie (trasloco) e/o alla riorganizzazione familiare nella nuova sede di servizio**; è anche vero che concerne altresì il dipendente (con nucleo familiare) che in occasione del trasferimento **non** debba provvedere al trasporto delle masserizie ma alla riorganizzazione familiare nella nuova sede di servizio, (necessità di provvedere all'allaccio delle diverse utenze, cambio del medico, iscrizione dei propri figli nella nuova sede scolastica, etc.), il dipendente (senza nucleo familiare) che in circostanza del trasferimento non debba provvedere al trasporto delle masserizie ma alla propria riorganizzazione nella nuova sede di servizio (necessità di provvedere all'allaccio delle diverse utenze, cambio del medico, cambio della residenza, etc. ed il dipendente (accasermato) che a seguito del trasferimento non debba provvedere al trasporto delle masserizie ma alla propria riorganizzazione nella nuova sede di servizio o anche nella medesima sede qualora venga assegnato ad altro ufficio e benefici dell'alloggio (necessità di liberare e/o attrezzare il posto letto, cambio di residenza, cambio del medico, etc.); inoltre, il congedo straordinario è anche previsto per il dipendente (pendolare) che in occasione del trasferimento non organizzi alcun trasloco di masserizie - poiché era già stato autorizzato a risiedere nella sede dove è stato poi trasferito - ma eventualmente debba svolgere le incombenze di riorganizzazione familiare (variazioni bancarie, variazioni scolastiche nel caso in cui i figli frequentino la scuola nel Comune sede di servizio, etc.).

Inoltre, nel caso in cui il dipendente, per specifiche esigenze, intenda fruire del congedo in un tempo successivo rispetto alla decorrenza del provvedimento di trasferimento, oltre a produrre istanza motivata la dovrà integrare con la relativa documentazione, anche mediante auto-dichiarazione. In tal caso il differimento non potrà andare oltre la durata delle cause che lo hanno consentito. In proposito, si precisa che detto differimento potrà aver luogo esclusivamente su richiesta del dipendente ovvero con il suo esplicito e necessario assenso. A titolo esemplificativo si indica la situazione del dipendente che subordini il differimento della fruizione del congedo straordinario per trasferimento alla conclusione dell'anno scolastico dei propri figli. Va da sé che il congedo andrà fruito alla fine dell'anno scolastico.

Ci si trova, pertanto, in presenza di una forma di congedo che non deve essere concesso automaticamente ai dipendenti, per la mera circostanza di essere destinatari di un provvedimento di trasferimento, bensì di un **beneficio accordato dall'Amministrazione, per consentire ai dipendenti di assentarsi dal lavoro, al fine di curare le varie attività e le pratiche burocratiche necessarie alla suddetta riorganizzazione familiare.**

Dunque tali esigenze di riorganizzazione dovranno essere necessariamente esplicitate nella motivazione a sostegno dell'istanza di congedo straordinario; inoltre, sempre secondo la giurisprudenza amministrativa, dette esigenze dovranno concretarsi in "elementi che, anche sotto il profilo della ragionevolezza, soddisfino il **presupposto fattuale delle esigenze di riorganizzazione familiare**, come espresse nel più volte citato art. 15 [...]" (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 297/2007 del 26.01.2007).

Ne consegue che l'Amministrazione non potrà rigettare motivate istanze di congedo, da cui emergano fondate esigenze riorganizzative, per il solo fatto, ad esempio, che non si sia verificato il trasporto delle masserizie e non si sia trasferita la famiglia dell'interessato, né potrà pretendere, in occasione di fruizione

contestuale del congedo rispetto alla data del provvedimento, l'esibizione di alcuna documentazione che comprovi le esigenze già dettagliatamente illustrate nella motivazione della relativa istanza.

La necessità della sussistenza delle più volte citate esigenze riorganizzative, prosegue la pronuncia giurisprudenziale di cui sopra, è **condivisa "anche dalla circolare ministeriale del 3 agosto 1996, la quale esclude che la fruizione del congedo in questione possa essere preclusa dal mancato trasferimento della residenza della famiglia e trova conferma nella normativa sopravvenuta che ha esteso il beneficio anche al personale accasermato"**, così come specificato con l'informativa ministeriale dall'Ufficio IV - Relazioni sindacali, **Prot. n. m_dg.GDAP.22/07/2021.0276664.U**, con la quale l'Ufficio II - Corpo di Polizia Penitenziaria ha reso noto il piano di mobilità ordinaria a domanda per il personale appartenente ai Ruoli, maschile e femminile, degli Agenti/Assistenti, di cui alla graduatoria definitiva vigente (anno '19) collegato alle assegnazioni in prima nomina del personale che ha ultimato il 178esimo corso di formazione, allegando il decreto, recante **Prot. n. m_dg.GDAP.22/07/2021.0276630.U**, con cui il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, utilmente collocato nella graduatoria definitiva, è trasferito a domanda e a proprie spese, con decorrenza 2 agosto 2021 e, comunque, non oltre il 15 settembre 2021, nelle sedi indicate, chiarendo, al margine della predetta comunicazione, che ad esso potrà essere concesso il congedo di trasferimento di cui all'art. 15 del D.P.R. 31.07.1995, n. 395, con le modalità enunciate nella circolare n. 256887/1.1 del 02.12.1996. ovvero quella di cui si è appena fatto cenno.

Tanto ciò è vero che, in presenza di motivate esigenze riorganizzative della vita familiare che si presentino anche successivamente alla decorrenza del provvedimento di trasferimento, pur in assenza di una esplicita disposizione normativa al riguardo, le circolari applicative in materia hanno previsto la possibilità di fruizione differita del congedo straordinario in argomento, richiedendo però l'onere aggiuntivo che l'istanza motivata sia altresì "corredata dalla documentazione comprovante le specifiche esigenze organizzative che ne rendono necessaria la fruizione nel periodo richiesto (contratto di locazione ovvero allacci di utenze ovvero documentazione attestante in data del trasloco, ecc.)" (nel caso di specie, Circolare Dipartimento di Pubblica Sicurezza n. 333- A/9802.8.8.5.4 del 3 agosto 1996).

È poi da ribadirsi la validità delle circolari concernenti le Forze di Polizia, nella parte in cui recitano: *"In relazione alle specifiche esigenze connesse al trasloco e alla riorganizzazione familiare, esplicitate dallo stesso dipendente nell'istanza con cui viene richiesta la fruizione del congedo..." dunque, a fronte di una istanza carente di idonee motivazioni, sarà pienamente legittimo, da parte dell'Amministrazione non accordare il periodo di congedo straordinario per trasferimento"*.

Pertanto, laddove trovassero conferma le lamentele giunte a questa Federazione, risulterebbero inspiegabili, oltre che inaccettabili, i dinieghi delle Direzioni, a cui la presente è diretta per conoscenza, alle richieste avanzate, considerato che nelle stesse sono **dettagliatamente indicate situazioni di necessità di riorganizzazione familiare**, come precisato rilevanti ai fini della concessione del beneficio, con la puntualizzazione ulteriore che il personale risulta accasermato nell'ambito di alcuni Istituti dell'Isola, e come tale necessita di periodo occorrente al trasporto degli oggetti personali, oltre che per il completamento delle procedure e/o pendenze con le Direzioni delle sedi cedenti.

Si confida nel Suo consueto ed autorevole impegno teso alla definitiva soluzione della questione appena segnalata, estendendo l'orientamento anche ai Direttori degli Istituti del distretto siciliano, in modo da evitare ulteriori sterili interlocuzioni.

Nell'attesa di un cortese quanto indifferibile riscontro, molti
Distinti saluti


Il Segretario Nazionale U.S.P.P.
dott. Francesco D'ANTONI